

<p>Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazione” F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse II “Sostenibilità” Attività II.1.3 “Efficienza energetica”</p>
--	--

BANDO REGIONALE

Per interventi di

**“RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI DI PROPRIETA’
PUBBLICA IN DISPONIBILITA’ DELLE AGENZIE TERRITORIALI PER LA
CASA (A.T.C.)**

**Approvato con Determinazione dirigenziale n. 96 del 29/3/2010 del
Responsabile della Direzione regionale Attività Produttive**

1. Riferimenti normativi

- 1) Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) n. 3809 del 02/08/2007 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo regionale (di seguito: P.O.R.) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007/2013;
- 2) Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii., recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013;
- 3) Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e ss.mm.ii.;
- 4) Regolamento (CE) n. 1828/2006 che definisce le modalità attuative dei Fondi e ss.mm.ii.;
- 5) Decreto del Presidente della Repubblica del 3/10/2008 n. 196 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, inerente le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013 e ss.mm.ii.,";
- 6) Deliberazione n. 25-10066 del 17/11/2008 con la quale la Regione ha approvato il Progetto Territoriale integrato "Sostenibilità energetica" proposto dal Comune di Torino;
- 7) Deliberazione n. 45- 10959 del 9/3/2009 di approvazione del testo del 'Protocollo d'intesa' successivamente stipulato tra la Regione Piemonte ed il Comune di Torino per la promozione di Programmi integrati territoriali nella Città di Torino- Programmazione 2007/2013- e di contestuale indicazione della percentuale massima di contribuzione, a carico di Piani o Programmi regionali, da attribuire a finanziamento degli interventi previsti dal Protocollo;
- 8) Legge regionale n. 13 del 28 maggio 2007 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia";
- 9) DCR 11 gennaio 2007, n. 98-1247 "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento";
- 10) DGR 4 agosto 2009 n. 46-11968 "Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria – stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a, b e q della Lr 27 maggio 2007 n.13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia";
- 11) DGR 4 agosto 2009 n. 45-11967 - Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia". Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p).
- 12) DGR 4 agosto 2009 n. 43-11965 - Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia". Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f).

- 13) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e ss.mm.ii.;
- 14) Legge 8 febbraio 2007, n. 9, art.5 "Interventi per la riduzione del disagio abitativo di particolari categorie sociali" che prevede la definizione, con decreto interministeriale, delle caratteristiche e dei requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
- 15) Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno - decreto 22 aprile 2008. Definizione di alloggio sociale e inserimento nella predisposizione dei programmi di edilizia sociale, compresi quelli di social housing;
- 16) D.C.R. n. 93-43238 del 20 dicembre 2006 ha approvato il "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012";
- 17) D.G.R n. 27-7346 del 5 novembre 2007 - Edilizia residenziale pubblica. Approvazione delle "Linee guida per il social housing in Piemonte" ad integrazione del Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012;
- 18) Deliberazione della Giunta Regionale n. 40-12817 del 14 dicembre 2009, con la quale sono stati approvati i contenuti generali della misura ed è stata definita la relativa dotazione finanziaria e ss.mm.ii

2. Oggetto e finalità del Bando

Le finalità del presente Bando consistono:

- nel miglioramento energetico degli edifici esistenti di proprietà pubblica in disponibilità delle Agenzie territoriali per la Casa (A.T.C.) adibiti sia ad uso residenziale, sia ad uso diverso da quello residenziale, attraverso la progettazione, realizzazione e di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici ed all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- nel miglioramento delle condizioni sociali di soggetti fruitori degli alloggi, appartenenti prevalentemente alle fasce deboli o marginali della collettività piemontese.

Il presente Bando regola le modalità di accesso ai contributi nonché le modalità di determinazione ed erogazione di tali contributi e di rendicontazione delle spese ammissibili. Il presente Bando contiene altresì prescrizioni in ordine agli adempimenti a carico del beneficiario dei contributi, in ordine alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte del medesimo, ad obblighi e vincoli cui il beneficiario è tenuto a conformarsi, ai controlli ed al monitoraggio degli interventi ammessi a contributo nonché l'elencazione dei casi in cui la violazione delle prescrizioni del Bando o di altre norme in esso richiamate costituiscono motivo di revoca dei contributi e la disciplina della procedura di revoca.

3. Soggetti Beneficiari

I soggetti beneficiari del presente Bando sono le Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.) della Regione Piemonte.

4. Risorse finanziarie

Per l'attuazione del presente Bando è prevista, a valere sulle risorse dell'Attività II.1.3 - Efficienza energetica del POR, una dotazione finanziaria complessiva pari a 30.000.000,00 euro.

5. Ambito territoriale

Sono oggetto d'intervento gli edifici esistenti singoli o aggregati in "quartieri", di proprietà pubblica in disponibilità delle Agenzie Territoriali per la Casa (ATC) localizzati nei Comuni Piemontesi e concessi, in caso di edifici ad uso residenziale, in locazione a soggetti a basso reddito con problemi di disagio sociale e marginalità economica.

6. Tipologie di intervento

Nell'ambito del presente bando, sono ammissibili interventi mirati al miglioramento dell'efficienza energetica del sistema edificio-impianto, ossia:

- I. opere finalizzate al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro edilizio (*ad es. coibentazione delle pareti verticali e delle coperture, sostituzione dei serramenti...*);
- II. opere finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti termici installati negli edifici (*ristrutturazione degli impianti termici esistenti, sostituzione dei generatori di calore...*), compresa la realizzazione di reti di teleriscaldamento a servizio di più edifici di proprietà pubblica in disponibilità delle ATC;
- III. installazione di sistemi solari termici integrati nelle strutture edilizie esistenti, per la produzione di acqua calda sanitaria ed eventuale integrazione al riscaldamento degli ambienti;
- IV. installazione di sistemi di sfruttamento della geotermia a bassa entalpia mediante pompe di calore.

Tali interventi dovranno essere conformi alle disposizioni di cui alle DGR 4 agosto 2009 n. 46 -11968 e DGR 4 agosto 2009 n. 45 -11967.

Il rispetto di tali disposizioni costituisce requisito minimo di ammissibilità a contributo delle domande presentate.

E' altresì ammessa, contestualmente alla realizzazione di una o più delle tipologie di intervento di cui ai punti precedenti, l'installazione di impianti fotovoltaici aderenti o integrati nelle strutture edilizie esistenti, la cui produzione di energia elettrica sia destinata esclusivamente all'autoconsumo dell'edificio. I costi relativi all'installazione degli eventuali impianti fotovoltaici, non dovranno in ogni caso eccedere il 50% del costo totale dell'intervento.

Ogni domanda di contributo dovrà essere riferita ad un edificio singolo o a più edifici aggregati in "quartieri di proprietà pubblica in disponibilità delle ATC.

7. Costi ammissibili

Sono ammissibili le voci di spesa descritte qui di seguito, purché riferibili strettamente agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili conformi ai parametri di ammissibilità riportati al precedente art. 6:

- I. spese tecniche per progettazione e direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti (entro un importo massimo del 10% dell'ammontare delle spese ammissibili, dedotte le spese riferibili alla quota di proprietà privata;
- II. fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione delle opere finalizzate al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro edilizio ed al miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti termici (compresa la realizzazione di reti di teleriscaldamento a servizio di più edifici), all'installazione di impianti solari termici, di impianti fotovoltaici e di sistemi di sfruttamento della geotermia a bassa entalpia mediante pompe di calore;
- III. installazione e posa in opera dei materiali e dei componenti di cui al punto II;
- IV. opere edili strettamente necessarie e connesse all'intervento;
- V. I.V.A., limitatamente ai soggetti per cui tale onere non è recuperabile.

Non sono considerati ammissibili a contributo regionale, in particolare i costi riconducibili a:

1. spese per "imprevisti";
2. beni acquisiti tramite locazione finanziaria ;
3. spese non adeguatamente documentate da parte del beneficiario;
4. opere riconducibili ad interventi di manutenzione straordinaria già previsti (ai sensi di piani di manutenzione straordinaria già approvati) negli edifici oggetto d'intervento e non strettamente connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto;

Nel caso in cui l'edificio oggetto di intervento risulti parzialmente di proprietà privata saranno considerati ammissibili esclusivamente le spese effettivamente sostenute riferibili alle quote di proprietà pubblica dell'edificio stesso.

Per quanto non previsto in questo articolo, si applica il DPR n. 196 del 3/10/2008 e ss.mm.ii., adottato in attuazione dell'articolo 56 del Regolamento (CE) 1083/2006.

8. Forma ed entità del contributo

I contributi pubblici previsti dal presente Bando verranno erogati – fatto salvo quanto potrà risultare dalla verifica inerente i “progetti generatori di entrate”, di cui al successivo articolo 23 del presente bando – a fondo perduto, fino al 70% delle spese ammissibili, e con le modalità previste dal successivo articolo 14.

Limitatamente alla realizzazione di impianti fotovoltaici, fermo restando quanto indicato al penultimo comma del precedente articolo 6, il contributo pubblico riconosciuto è pari al

20% del costo totale dell'impianto, al fine di consentire l'accesso alle tariffe incentivanti ("Conto Energia").

9. Obblighi particolari del beneficiario

Il beneficiario, per il periodo di tempo corrispondente alla vita utile dell'intervento finanziato a valere sul P.O.R., deve effettuare una corretta manutenzione dello stesso, assicurandone le migliori condizioni di esercizio, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'opera stessa, alle persone e alle cose circostanti.

Il beneficiario, nei dieci anni successivi alla completa realizzazione dell'intervento, non può:

- alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o le opere realizzate nell'ambito dell'investimento che ha beneficiato del contributo

ovvero

- introdurre modifiche sostanziali negli impianti, attrezzature, infrastrutture, realizzati fruendo del contributo¹

quando a ciò consegua il venir meno della destinazione d'uso del bene. Decorsi cinque anni dalla completa realizzazione dell'investimento, l'alienazione o la cessione del bene è consentita previa autorizzazione della Regione.

Nel caso di vendita, locazione, concessione od altra forma di cessione a terzi degli interventi di efficienza energetica e degli impianti per la produzione di energie rinnovabili realizzati con il contributo previsto dal presente Bando il beneficiario dovrà rispettare le regole comunitarie sugli 'aiuti di Stato'.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero degli importi indebitamente percepiti.

10. Tempi di realizzazione e inizio lavori

Gli interventi finanziati con le risorse del presente Bando devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo, disposta in base al successivo art. 13.

Sono ammissibili al contributo esclusivamente gli investimenti avviati successivamente alla presentazione della relativa domanda, assumendosi a tal fine a riferimento il certificato di inizio lavori, ovvero – nel caso di sola fornitura di materiali e componenti – il primo impegno giuridicamente vincolante assunto per ordinare tali materiali e componenti.

¹ Tale disposizione non impedisce la sostituzione, durante il decennio, di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa dell'evoluzione della tecnologia, a condizione che la sostituzione avvenga con impianti o attrezzature tecnologicamente più evoluti ma con funzionalità ed effetti analoghi a quelli dei beni sostituiti per obsolescenza.

11. Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda, relativa a ciascun intervento proposto a contributo, è presentata (in modalità telematica, con successiva conferma in formato cartaceo) alla Direzione regionale Attività Produttive a partire dal **21 aprile 2010** ed entro **180** giorni dalla data di apertura dello sportello. Previa connessione al sito <http://www.regione.piemonte.it/industria/por/procedura.htm> sarà possibile scaricare il "Manuale utente" contenente le indicazioni per compilare correttamente la modulistica di presentazione delle domande. Il Manuale contiene anche tutte le indicazioni necessarie per effettuare la procedura di accreditamento e di georeferenziazione dell'intervento nel sistema geografico regionale.

La domanda deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Bando (Allegato 1), compilata in ogni parte ed inviata per via telematica secondo l'apposita procedura, previa connessione al sito <http://www.regione.piemonte.it/industria/por/procedura.htm>

Entro 10 giorni lavorativi successivi all'invio telematico la domanda dovrà essere confermata da originale cartaceo, debitamente sottoscritta e corredata dagli allegati obbligatori elencati al penultimo comma del presente articolo.

La domanda dovrà pervenire tramite:

- a) consegna a mano presso l'Ufficio di protocollo della Direzione regionale Attività Produttive, Via Pisano 6 – 10152 Torino; per il rispetto del termine di invio della copia cartacea si farà riferimento al timbro di acquisizione al protocollo.
- b) raccomandata A/R da inviare a Direzione regionale Attività Produttive, via Pisano 6 - 10152 Torino; per il rispetto del termine di invio della copia cartacea farà fede il timbro di spedizione;

oppure

- c) plico per corriere espresso da consegnare a Direzione regionale Attività Produttive via Pisano 6 - 10152 Torino; per il rispetto del termine di presentazione della copia cartacea farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dall'ufficio protocollo della Direzione regionale Attività Produttive.

La domanda in formato cartaceo non inoltrata entro il termine perentorio sopra indicato comporta la decadenza della domanda inoltrata per via telematica.

Alla domanda presentata in forma cartacea dovrà essere allegata, la seguente documentazione:

- a) copia del progetto definitivo approvato (così come definito dall'articolo 93, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) e relativo provvedimento di approvazione, con contestuale impegno del beneficiario al cofinanziamento degli interventi specificandone l'importo e le fonti;

- b) breve relazione socio-economica che evidenzi le problematiche dell'area in cui è localizzato l'immobile oggetto di intervento e le caratteristiche dei soggetti fruitori dell'immobile;
- c) una relazione tecnica, relativa agli interventi proposti, che evidenzi il vantaggio energetico connesso all'iniziativa e le caratteristiche energetiche dello stesso,
- d) la relazione tecnica, di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come definita dall'allegato E del d.lgs. 192/2005, recante la valutazione delle prestazioni energetiche integrate dell'edificio e l'indicazione del rispetto dei parametri di ammissibilità previsti dall'art. 6;
- d) dichiarazione che attesti la posizione dell'Ente proponente in merito al regime IVA, al fine di determinare l'eventuale ammissibilità dell'IVA al contributo del POR qualora costituisca un costo realmente e definitivamente sostenuto e non sia recuperabile;(in caso di imposta IVA recuperabile in parte, il beneficiario dovrà adottare un sistema di rendicontazione in cui sia evidenziato la parte di importo soggetta a recupero e quella non recuperabile);
- e) eventuale documentazione integrativa ove ritenuta necessaria dal beneficiario per dimostrare aspetti peculiari del progetto presentato;
- f) per ogni edificio oggetto di intervento, la stampa delle pagine relative all'allegato 2 "caratteristiche tecniche del progetto" ed il relativo foglio di calcolo su supporto digitale modificabile (es. cd-rom, dvd)debitamente compilato;

La documentazione presentata dal beneficiario non è integrabile in momenti successivi, salvo eventuali ulteriori richieste formulate dalla strutture regionali competenti.

Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte dell'Amministrazione regionale, che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande.

12. Istruttoria delle domande presentate

L'attività di istruttoria delle domande e di selezione dei progetti ai fini dell'ammissione a contributo viene effettuata con riferimento alle domande pervenute in ciascun intervallo temporale di 60 giorni a partire dalla data di apertura dello sportello. Alle domande pervenute in ciascun intervallo temporale di 60 giorni viene assegnato lo stesso ordine cronologico.

Al termine della selezione viene redatta la graduatoria degli interventi pervenuti nel medesimo ambito temporale. L'ammissione a contributo avviene secondo l'ordine di graduatoria acquisito, nel limite della dotazione finanziaria disponibile. Nel caso di parità di punteggio fra proposte progettuali presentate nell'ambito del medesimo intervallo temporale, ove non sia possibile pervenire ad un accordo tra i proponenti in ordine alla percentuale di contributo a ciascuno attribuibile, prevale l'ordine cronologico di ricezione della domanda inoltrata in via telematica.

Le domande presentate saranno sottoposte a verifica sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR in termini di ricevibilità e ammissibilità, nonché di valutazione tecnico-finanziaria e di merito delle proposte progettuali.

In particolare, le domande presentate saranno sottoposte all'istruttoria diretta a verificare la sussistenza delle seguenti condizioni di:

a) Ricevibilità:

- inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal Bando;
- completezza e regolarità della domanda (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta, sottoscrizione, ecc.);

b) Ammissibilità/Legittimazione:

- requisiti soggettivi previsti dal Bando in capo al soggetto richiedente;
- tipologia e localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del Bando e con la politica energetica regionale;
- cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal Bando e con la scadenza del POR;
- compatibilità dell'intervento rispetto a limitazioni oggettive imposte dal Bando con particolare riferimento ai parametri di ammissibilità di cui al precedente art.6 del Bando;
- impegno e disponibilità finanziaria del beneficiario a cofinanziare l'intervento.

La Direzione regionale Attività Produttive procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità delle domande, di cui alla lettera a); nel caso di carenza di uno o più requisiti, la domanda presentata è respinta con indicazione dei motivi di irricevibilità.

Nel caso, invece, di esito positivo, la Direzione regionale Attività Produttive procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità/legittimazione di cui alla lettera b).

Se la verifica non si conclude favorevolmente, la domanda viene dichiarata non ammissibile e ne è data comunicazione al soggetto proponente.

In caso di esito favorevole la domanda è sottoposta a valutazione di merito e tecnico / finanziaria, effettuata sulla base dei seguenti criteri ad ognuno dei quali è attribuito un range di punteggio come riportato nel box che segue:

Criteri di valutazione tecnico – finanziaria e di merito	Punteggio
a) congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione dell'intervento	- fino ad un max di 10 punti
b) idoneità tecnica e capacità finanziaria del soggetto attuatore a realizzare il progetto di investimento	- fino ad un max di 10 punti
c) qualità tecnica del progetto di investimento	- fino ad un max di 10 punti
d) ricadute ed impatti attesi in conseguenza dell'intervento con particolare riguardo a: riduzione consumi di energia da fonti non rinnovabili, riduzione emissioni	- fino ad un max di 30 punti

e) integrazione con altri interventi previsti e realizzati dai Piani Integrati Territoriali e dai Piani Integrati di Sviluppo Urbano	- fino ad un max di 10 punti
f) economicità dell'intervento: rapporto tra costi d'investimento e riduzione annua di emissioni inquinanti	- fino ad un max di 20 punti
g) rispetto politiche delle pari opportunità e non discriminazione	- fino ad un max di 10 punti

Non saranno ammessi a contributo i progetti che, sulla base dell'istruttoria svolta dal Nucleo di Valutazione – con applicazione dei criteri sopra elencati – non conseguano:

- la soglia minima di 56 punti per l'insieme dei criteri da a) ad f);
- la soglia minima di 6 punti per ciascuno dei criteri sub a), sub b), sub c), sub e);
- la soglia minima di 21 punti per il criterio sub d);
- la soglia minima di 11 punti per il criterio sub f).

Per l'espletamento delle attività di valutazione di merito e tecnico / finanziaria delle domande presentate, la Direzione regionale Attività Produttive si avvale di un Comitato di Valutazione così composto:

- dal responsabile della Direzione regionale Ambiente o suo delegato;
- da due funzionari della Direzione regionale Ambiente, esperti nelle tematiche oggetto del presente Bando;
- da due funzionari della Direzione regionale Attività Produttive.
- da un funzionario della Direzione regionale Programmazione strategica e politiche territoriali.

Il Comitato può essere integrato da esperti designati dal Responsabile della Direzione regionale Ambiente.

13. Termini del procedimento di ammissione a contributo

L'attività istruttoria e di valutazione delle domande di finanziamento di cui al precedente articolo 12, viene conclusa entro 90 giorni dalla data di chiusura di ciascun ambito temporale di cui al comma 1 art.12. Nel caso in cui la domanda non superi positivamente la fase istruttoria e/o di valutazione, la Direzione regionale Attività Produttive adotta il provvedimento di non ammissione a contributo e ne dà comunicazione al soggetto richiedente.

Nel caso in cui l'istruttoria si concluda positivamente, la Direzione regionale Attività produttive:

- a) ove ne ricorrano i presupposti, attiva la procedura per la determinazione delle entrate nette di cui al successivo articolo 23;
- b) dispone la concessione formale del contributo.

Qualora la Direzione regionale Attività produttive nel corso dell'istruttoria richiedesse, anche a mezzo fax, l'integrazione della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospende dal momento della richiesta e riprende a decorrere dalla data in cui pervengono i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Le domande decadono

d'ufficio, qualora i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviate dal beneficiario alla Direzione regionale Attività produttive anche a mezzo fax, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

In ogni caso (così come stabilito al successivo art.27), l'ammissione al finanziamento è subordinata alla positiva decisione della Commissione UE che approva la rettifica del POR,

14. Modalità di erogazione del contributo

Le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto – riferite a ciascun intervento ammesso a finanziamento – sono le seguenti:

- a) a titolo di anticipazione, per un importo pari al 10% del contributo concesso, a seguito della comunicazione di inizio lavori (secondo quanto definito al precedente articolo 10) da parte del beneficiario;
- b) in corrispondenza di uno stato di avanzamento lavori pari al 40% dell'ammontare dell'investimento ammesso, documentato dalle spese effettivamente sostenute dal beneficiario (con fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti), nella misura di un ulteriore 40% del contributo concesso;
- c) in corrispondenza di uno stato di avanzamento pari al 100% dell'ammontare dell'investimento ammesso (documentato con fatture anche non quietanzate per la parte eccedente il 50% dell'ammontare dell'investimento ammesso), nella misura di un ulteriore 40% del contributo concesso;
- d) il saldo del contributo concesso (10%) sarà erogato ad avvenuto collaudo (così come definito dall'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) delle opere, ad avvenuta rendicontazione e verifica finale (da effettuarsi in conformità, al successivo articolo 16) subordinatamente all'esito favorevole degli eventuali controlli di "primo livello" nel frattempo attivati dalla Regione, entro 3 mesi dal ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo.

I termini e le scadenze stabiliti nel provvedimento di concessione del contributo dovranno essere inseriti dal beneficiario nei documenti di gara e contrattuali (bandi, capitolati di appalto, contratti; ecc.) relativi all'affidamento ed alla realizzazione delle opere, delle forniture e dei servizi inerenti gli interventi finanziati.

In merito ai tempi di realizzazione del progetto e di esecuzione della relativa spesa, si precisa che l'attuazione del POR è soggetta ad un controllo teso a verificare l'avanzamento della spesa complessiva sostenuta dai soggetti beneficiari al termine di ogni anno solare, a partire dal 2009. Qualora la spesa, conseguita al 31 dicembre di ciascun anno, non raggiunga la soglia fissata dalla Commissione Europea, la stessa Commissione applica, nei confronti della Regione, in attuazione dell'art. 93 del Regolamento (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii., il cosiddetto "disimpegno automatico", che prevede la decurtazione della risorse del Programma in misura corrispondente alle somme inutilizzate. Al verificarsi di tale evenienza, la Direzione regionale Attività produttive applicherà una proporzionale riduzione del contributo a carico di quegli interventi per i quali sia stata rilevato uno scostamento in difetto rispetto alle previsioni di spesa che il beneficiario ha indicato nel cronoprogramma contenuto nel modulo di domanda di contributo (cfr. Allegato 1) ed eventualmente aggiornato a seguito della concessione del contributo.

15. Regole per l'aggiudicazione di forniture di beni, appalti di lavori e di servizi

Anche al fine di garantire la qualità delle prestazioni ed il rispetto dei principi di concorrenza, economicità, e correttezza nella realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, il beneficiario è tenuto ad applicare la normativa in materia di appalti pubblici di lavori e servizi nonché di pubbliche forniture (attualmente: Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni). In caso di difformità della normativa nazionale dalle citate Direttive comunitarie si applicano direttamente le disposizioni comunitarie.

16. Stato di avanzamento della spesa, modalità di rendicontazione e verifica finale

La documentazione inerente le spese effettivamente sostenute dal beneficiario (fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) deve essere obbligatoriamente presentata per la rendicontazione alla Direzione regionale Attività produttive secondo la tempistica e le modalità di seguito indicate, a prescindere dal fatto che tali rendicontazioni diano titolo (ex art. 14) all'erogazione di una quota del contributo pubblico:

- entro le date del 30 aprile, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno solare (rendicontazione in itinere, da effettuarsi secondo il modello messo a disposizione dalla Regione); la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario ma non presentata per la rendicontazione alla Regione entro tali date, non viene più considerata ammissibile ai contributi del POR, anche se viene rendicontata successivamente alle scadenze suddette; la Regione si riserva di valutare in fase di erogazione e/o saldo del contributo pubblico eventuali casi specifici sulla base della documentazione presentata dal beneficiario;
- entro 2 mesi dalla conclusione dell'intervento, ai fini della verifica finale e dell'erogazione del saldo del contributo pubblico (rendicontazione finale).

La rendicontazione finale (distinta in una parte tecnica ed in una parte economica) dovrà essere redatta secondo il modello reso disponibile successivamente dalla Direzione regionale Attività produttive.

Ad ultimazione dell'intervento ed entro il termine fissato nel provvedimento di concessione del contributo dovrà essere inoltrata alla Direzione regionale Attività produttive la documentazione seguente;

- comunicazione di avvenuta ultimazione dell'intervento, corredata dell'attestazione di regolare esecuzione, a firma del legale rappresentante dell'Ente beneficiario;
- copia dell'atto formale con cui l'Ente approva la rendicontazione e la relativa documentazione di accompagnamento;
- copia dei certificati di collaudo, redatti ai sensi di legge, ed approvati dall'Ente da cui risulti la conformità dei lavori eseguiti con quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento e con le eventuali varianti ammesse;
- attestato di certificazione energetica dell'edificio (cfr. deliberazione della giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43 -11965);

- rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario del contributo corredata di un riepilogo per voci analitiche di costo secondo lo schema del conto economico approvato in sede di ammissione a finanziamento.

In particolare la documentazione contabile di spesa dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- i. i documenti contabili devono essere riferiti agli investimenti oggetto del finanziamento e corrispondere alle voci di costo ammesse a finanziamento;
 - ii. tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e devono essere intestati al beneficiario del finanziamento;
 - iii. le spese devono essere quietanzate e dimostrate esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale;
 - iv. la documentazione deve essere presentata in copia conforme all'originale;
 - v. i documenti contabili devono essere annullati - a pena di inammissibilità della spesa correlata - con apposito timbro recante: "Progetto cofinanziato a valere sull'Attività II.1.3 "Efficienza energetica" del POR FESR 2007-2013 del Piemonte";
- dichiarazione che attesti la posizione dell'Ente proponente in merito al regime IVA, al fine di determinare l'eventuale ammissibilità dell'IVA al contributo del POR qualora costituisca un costo realmente e definitivamente sostenuto e non sia recuperabile;
 - una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente beneficiario del progetto da cui risulti:
 - i. la regolare realizzazione degli interventi;
 - ii. l'utilizzo secondo le finalità previste dal progetto ammesso a finanziamento;
 - iii. di impegno a non proporre in futuro istanze di finanziamento sulle stesse spese ammissibili.

Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, la Direzione regionale Attività produttive procederà alla verifica finale, avvalendosi - se del caso - del Comitato di Valutazione. La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso il beneficiario, sia la corrispondenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso al contributo, sia l'effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, la Direzione regionale Attività produttive:

- procederà alla liquidazione della quota a saldo del contributo spettante;

oppure

- provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria;

oppure

- comunicherà al beneficiario le non conformità rilevate; in tal caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione – da parte dell'Ente beneficiario – di tale comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi 30 giorni il procedimento di verifica finale si chiuderà

con la liquidazione parziale del contributo spettante oppure con la revoca parziale e/o totale del contributo spettante.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'Ente beneficiario quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni del beneficiario stesso.

17. Varianti

Il soggetto beneficiario, nel caso di eventuali varianti sostanziali o di variazioni nelle modalità di esecuzione degli interventi ammessi a contributo, dovrà richiedere una specifica autorizzazione alla Direzione regionale Attività produttive per la verifica di coerenza con il POR, con le disposizioni del presente Bando, nonché con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto oggetto di positiva valutazione istruttoria.

La variante in corso d'opera è ammissibile nei limiti di cui all'articolo 132 del Decreto Legislativo n. 163/2006; in ogni caso, non deve:

- determinare ulteriori oneri aggiuntivi a carico del POR;
- pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie del progetto e/o compromettere la razionalità e la validità tecnico-economica dell'investimento ammesso.

In caso di accertate significative difformità, non preventivamente approvate con perizie di variante, o di gravi irregolarità che comportino una sostanziale alterazione delle finalità o delle caratteristiche dell'intervento, oppure un'effettiva modifica degli investimenti realizzati e delle scadenze previste per l'esecuzione delle spese, potrà essere disposta la sospensione e l'eventuale revoca (totale o parziale) del contributo ed il recupero delle eventuali somme erogate quale anticipazione, maggiorate degli interessi calcolati al tasso di sconto ufficiale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria.

18. Proroghe

La Regione non intende concedere proroghe sui tempi di realizzazione e di ultimazione degli interventi previsti al momento della concessione del contributo al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi programmatici e finanziari del POR, attesi i vincoli in materia di disimpegno automatico delle risorse comunitarie che risultassero inutilizzate nei termini temporali previsti dai regolamenti comunitari.

Tuttavia, per ragioni del tutto eccezionali, non imputabili al beneficiario, sempreché ciò non comporti la sanzione del disimpegno automatico a danno della Regione, potranno essere concesse proroghe rispetto alle scadenze prescritte a condizione che il beneficiario:

- a. presenti una richiesta formale di proroga alla Direzione regionale Attività produttive con un congruo anticipo rispetto al termine di fine lavori fissato nel provvedimento di concessione del contributo;
- b. corredi tale richiesta di motivazioni atte a dimostrare la necessità della proroga e la non imputabilità del ritardo al beneficiario.

19. Rinunce

In caso di rinuncia ad avviare, ovvero a realizzare e completare gli interventi ammessi a finanziamento, il beneficiario dovrà comunicare alla Direzione regionale Attività produttive tale intendimento e dovrà provvedere alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti a titolo di anticipazione o erogazioni parziali sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

20. Revoca del contributo

Si procederà alla revoca totale del contributo pubblico nei seguenti casi:

- mancato avvio o interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili al beneficiario;
- qualora il beneficiario non destini il contributo agli scopi che ne motivarono l'ammissione a finanziamento;
- nel caso di contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- nel caso in cui i beni acquistati con il contributo siano alienati, ceduti o distratti nei 10 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento ai sensi di quanto previsto all'art.9;
- qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda;
- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal Bando, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti;
- qualora il beneficiario del contributo non consenta l'effettuazione dei controlli di cui al successivo articolo 22 o non produca la documentazione a tale scopo necessaria;
- qualora il beneficiario non provveda all'invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale (cfr. art. 22) secondo le modalità previste dal POR e definite dall'Autorità di gestione;
- qualora il beneficiario non adempia agli obblighi derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal successivo articolo 23 del Bando e dalle norme inerenti i progetti generatori di entrate.

Nel caso in cui, a seguito della verifica finale, venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, l'entità del contributo sarà ridotta proporzionalmente, fermo restando che deve essere assicurata la funzionalità dell'operazione realizzata.

Qualora venga disposta la revoca totale del contributo, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare dei contributi erogati. Qualora venga disposta la revoca parziale del contributo, il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione del contributo erogato.

In caso di revoca, il beneficiario dovrà restituire sia l'importo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data dell'erogazione del contributo per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, sia i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero delle somme erogate e revocate.

21. Procedimento di revoca

Nei casi di revoca, al beneficiario sarà comunicato l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso ed ai motivi per cui si intende procedere alla revoca; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e sarà assegnato ai destinatari della comunicazione

un termine di 20 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di venti giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla Direzione regionale Attività produttive scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, di raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

La Direzione regionale Attività produttive esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora invece siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, si procede, con provvedimento motivato, alla revoca del contributo intimandone la restituzione con le eventuali somme dovute a titolo di interessi; successivamente, il provvedimento di revoca è inviato al soggetto interessato con contestuale richiesta di restituzione dell'importo dovuto.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, qualora il beneficiario non abbia restituito quanto dovuto, la Direzione regionale Attività produttive attiverà le procedure per l'iscrizione a ruolo (ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998) degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni.

22. Controlli e monitoraggio

La Regione effettua controlli, sia in itinere che successivamente al completamento dell'intervento, anche presso la sede dell'Ente beneficiario e/o il sito dove viene realizzato l'intervento. Lo scopo è quello di verificare lo stato di avanzamento (amministrativo, fisico e finanziario) del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa (comunitaria e nazionale) vigente e dal presente Bando, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario nonché il rispetto delle prescrizioni previste in capo al beneficiario anche successivamente all'ultimazione dell'intervento.

La Regione si riserva la facoltà di verificare la regolare realizzazione degli interventi, nonché la loro conformità al progetto presentato, il rispetto dei tempi convenuti per la realizzazione dell'intervento e quant'altro possa risultare necessario ai fini della sorveglianza e del controllo degli interventi finanziati.

L'Amministrazione regionale disporrà controlli finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario che sono alla base dell'emissione dei provvedimenti di concessione e di erogazione del contributo e di approvazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

Il beneficiario del contributo è tenuto a consentire a rappresentanti di altri organismi comunitari e nazionali (o a soggetti da essi incaricati) coinvolti nell'attuazione, sorveglianza e controllo del POR, anche attraverso la messa a disposizione di documenti, informazioni e dati, di esercitare funzioni di controllo e verifica degli interventi finanziati.

Il beneficiario è tenuto a mantenere una contabilità separata del progetto ed a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento, predisponendo un "fascicolo di progetto" da conservare secondo le modalità che saranno indicate all'atto della concessione del contributo. Tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati. La documentazione di progetto deve essere conservata dal beneficiario ed eventualmente messa a disposizione degli organismi suddetti fino al 31 dicembre 2020.

Il beneficiario, inoltre, assicura l'invio dei dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico (ivi inclusi gli indicatori ambientali e per le pari opportunità), dell'intervento finanziato, secondo le modalità previste dal POR e definite nell'atto di concessione del contributo.

23. Progetti generatori di entrate

La normativa comunitaria (articolo 55 del Regolamento (CE)1083/2006) definisce i progetti generatori di entrate come le "operazioni che comportano un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento".

Per tale tipo di operazioni il calcolo della spesa ammissibile a contributo è connessa alla determinazione preventiva del costo del progetto che non è coperta dall'eventuale autofinanziamento dato dai futuri proventi netti (tariffe o altri introiti) e all'obbligo di verifica ex post di detti proventi netti (e di eventuale rideterminazione e recupero della quota di contributo eccedente). La norma comunitaria stabilisce, infatti, che la spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non deve superare il valore attuale del costo d'investimento, diminuito del valore attuale delle entrate nette derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento appropriato alla categoria dell'investimento stesso. Per la determinazione del cofinanziamento pubblico, si applica quindi un metodo di "deficit di finanziamento", ovvero applicando il cofinanziamento alla parte del costo attualizzato dell'investimento iniziale non coperta dalle entrate nette attualizzate del progetto.

I beneficiari collaborano con la Regione per consentire la corretta determinazione del contributo pubblico. A tal fine:

- i soggetti beneficiari provvedono ad inviare alla Direzione regionale Attività produttive entro 30 giorni dalla richiesta la documentazione di calcolo della spesa ammissibile, elaborata sulla base delle disposizioni del richiamato art. 55 e delle Linee guida che verranno fornite dalla Regione;
- la Direzione regionale Attività produttive, in base alla documentazione tecnico-economica suddetta, provvede a determinare il contributo pubblico effettivamente spettante e adotta il provvedimento di concessione del finanziamento.

24. Pubblicizzazione delle operazioni

Per ciascun intervento che fruisca dei contributi previsti dal presente Bando, il beneficiario è tenuto ad informare in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del POR 2007-13 del Piemonte, e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Piemonte. In particolare, in applicazione del Regolamento (CE) 1828/2006 i beneficiari dovranno obbligatoriamente:

- riportare, su qualsiasi documento riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione viene finanziata nell'ambito del POR FESR con il concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato Italiano e della Regione Piemonte;
- installare, nei casi previsti dall'articolo 8 del Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii., durante l'attuazione del progetto, nel luogo dell'intervento, un cartello esplicativo contenente le informazioni di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii.;
- esporre, nei casi previsti dall'articolo 8 del Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii., entro sei mesi dal completamento del progetto, una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative che indichi il tipo e la denominazione del progetto, oltre alle informazioni di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii.. Qualora non sia possibile collocare una targa esplicativa permanente come sopra indicato, sono adottate altre misure appropriate per pubblicizzare il contributo della Comunità.

Indicazioni più dettagliate verranno fornite dall'Autorità di gestione del P.O.R.

25. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale e regionale.

La Regione Piemonte si riserva ove necessario di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si dovessero rendere necessari a seguito dell'emanazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.

26. Responsabile del procedimento

Il nominativo del responsabile del procedimento istruttorio nonché il nominativo del responsabile del procedimento di controllo sono comunicati ai soggetti che presentano domanda di accesso al contributo entro 10 giorni dalla ricezione della domanda.

27. Clausola di salvaguardia L'attuazione del presente bando e l'individuazione del termine a partire dal quale sono ammissibili a contributo le spese sostenute dai beneficiari sono subordinati all'esito della procedura di rettifica del paragrafo 4.2.3 del Programma operativo .